

# PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO 2000 NR PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico NR per le Persone Fisiche non residenti. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.

Se necessario, informazioni più particolari ed esempi si trovano nell'Appendice; per ulteriori informazioni si possono utilizzare i siti del Ministero delle Finanze su **Televideo** (p. 389) e **Internet** (www.finanze.it).

## 1. IL MODELLO UNICO 2000 NR

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. Questo modello di dichiarazione denominato "UNICO 2000 NR", più semplice da compilare, **è riservato alle persone fisiche che nel '99 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di terreni o fabbricati e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione**. Nel capitolo 7 sono esposti dettagliatamente tutti i casi in cui è possibile utilizzarlo.

I contribuenti non residenti che si trovano nelle condizioni previste in questo capitolo possono, a scelta, utilizzare il modello UNICO 2000 NR oppure quello ordinario (UNICO 2000). Gli altri contribuenti devono usare esclusivamente il modello ordinario. Entrambi i modelli possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero delle finanze (v. cap. 11).

## 2. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione. Nel capitolo 4 sono indicati i casi in cui siete esonerati da quest'obbligo. Anche nel caso in cui non siete tenuti, rimanete liberi di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1999 o da acconti versati nello stesso anno.

## 3. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE?

Domicilio è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e familiari.

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di utilizzare questo modello. A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 1999 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette. Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel '99 nelle seguenti condizioni:

1. non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
2. non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
3. non dovete aver avuto la dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni, siete considerati residenti, e non potete usare questo modello di dichiarazione. Siete inoltre considerati residenti, salvo prova contraria, e quindi non potete utilizzare questo modello, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in Appendice.

Sono attualmente in vigore Convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali Accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e attualmente in vigore.

## 4. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, se questo è stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta italiano obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

Chi può utilizzare  
il modello UNICO NR

- redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio;
- solo redditi di lavoro dipendente (o altri redditi a questi assimilati) corrisposti da più datori di lavoro italiani per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.100.000, pari a Euro 4.699,76 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno;
- solo redditi di terreni o fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000, pari a Euro 185,92.

**ATTENZIONE:** Siete comunque esonerati dalla dichiarazione se l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito complessivo, tolte le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e le ritenute, non supera lire 20.000, pari a Euro 10,33.

TUTTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO REDDITI NELL'ANNO 1999 E CHE NON RIENTRANO NELLE CONDIZIONI DI ESONERO SOPRA INDICATE SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

## 5. REDDITI DA NON DICHIARARE

Non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:

- i redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio);
- rendite erogate dall'Inail (vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito", p. 44);
- le borse di studio;
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva nella misura stabilita dalla normativa nazionale o dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

## 6. RIMBORSI DI IMPOSTA

Come già anticipato al cap. 2, se siete esonerati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1999 o da acconti versati nello stesso anno.

Se, invece, avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una Convenzione internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando una apposita domanda all'amministrazione finanziaria italiana.

### La domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. L'istanza di rimborso deve essere presentata ai Centri di servizio nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta da cui è stata effettuata la ritenuta eccedente. Nelle province sotto elencate che non sono attualmente servite da un centro di Servizio le istanze dovranno essere presentate alla Sezione staccata nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta da cui è stata effettuata la ritenuta eccedente: Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Massa Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze, Siena, Arezzo, Livorno, Grosseto, Prato, Terni, Perugia.

I termini di decadenza per la presentazione delle domande sono:

- 18 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta nel caso in cui il sostituto non sia un'Amministrazione dello Stato;
- 10 anni nel caso in cui la ritenuta sia stata effettuata direttamente da Amministrazioni dello Stato.

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

## 7. CHI PUO' UTILIZZARE IL MODELLO UNICO 2000 NR

Possono utilizzare il modello UNICO 2000 NR le persone fisiche non residenti nell'anno 1999 che hanno posseduto uno o più dei seguenti tipi di redditi:

- redditi di terreni e fabbricati ubicati in Italia;
- redditi di pensione erogati da istituzioni italiane;
- redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato (sono compresi i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli o cooperative della piccola pesca);
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Non ha rilevanza l'eventuale possesso di altri redditi (ad esempio, redditi di capitale) tassati alla fonte in via definitiva.

Il modello UNICO 2000 NR può essere utilizzato anche da chi possiede solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilato corrisposti da più sostituti di imposta, nel caso in cui le ritenute non sono state operate sul loro ammontare complessivo o le detrazioni non sono state calcolate correttamente.

**ATTENZIONE:** Per verificare l'imponibilità da parte dello Stato italiano di pensioni e redditi di lavoro dipendente o assimilati, vedere le Istruzioni per la compilazione del quadro RC.

## 8. CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MODELLO UNICO 2000 NR

Non potete utilizzare il modello UNICO 2000 NR (e dovete presentare il modello UNICO 2000) se:

- nel '99 avete posseduto redditi diversi da quelli indicati al capitolo precedente (ad esempio: redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo, ecc.);
- siete soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il modello UNICO 2000 e il modello UNICO 2000 NR possono essere anche prelevati dal sito Internet del Ministero delle finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) o da altri siti, a condizione che:

- 1) siano stampati su fogli singoli utilizzando stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo;
- 2) abbiano dimensioni, strutture e sequenze conformi a quelle dei modelli ufficiali;
- 3) rechino su ogni pagina l'indicazione del codice fiscale del contribuente e, ove previsto, del numero progressivo di modello, secondo quanto disposto negli allegati ai decreti di approvazione dei modelli relativi alle caratteristiche tecniche per la stampa.

Inoltre, i modelli devono recare sul frontespizio l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati e gli estremi del decreto di approvazione.

## 9. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo in cui l'argomento viene trattato):

- **compilazione del Modello di dichiarazione;**
- **calcolo dei versamenti;**
- **effettuazione dei versamenti** (cap. 13);
- **presentazione della dichiarazione** (cap. 11).

Inoltre per gli intermediari:

- **trasmissione al Ministero delle Finanze tramite il servizio telematico** (cap. 16).

## 10. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Il Modello Unico NR per la dichiarazione dei redditi è composto da un fascicolo che contiene:

- il frontespizio, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali;
- la seconda facciata, che contiene informazioni **personali** e relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);

Le operazioni  
da effettuare

Com'è fatto  
il modello Unico

- i quadri dei redditi RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente), RN (calcolo dell'IRPEF), RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF) e RX (versamenti), di colore celeste e contrassegnati dalla lettera R (= redditi);

## 1 1. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### A chi e dove presentare la dichiarazione

Se il contribuente si trova in Italia la dichiarazione può essere consegnata, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- o a **uffici postali** (agenzie postali);
- o a **banche convenzionate**;
- o a **intermediari autorizzati** (professionisti, Associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- o a **Uffici delle entrate** o delle **Imposte Dirette**, abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno l'invio per via telematica;

### Presentazione a banche e poste

1. La presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche è gratuita.
2. Possono essere consegnate anche dichiarazioni su modelli predisposti con l'utilizzo di strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
3. Possono essere consegnate le dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)).
4. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

### Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello Unico NR devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

### Copia per il Contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.

### Presentazione a intermediari: cosa deve fare il contribuente

Se presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, il contribuente deve:

1. presentare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la copia della dichiarazione con la firma sua e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione.

### Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Amministrazione finanziaria per via telematica e la ricevuta della presentazione della dichiarazione.

L'originale della dichiarazione, firmato dal contribuente e dall'intermediario, deve essere conservato dall'intermediario. In caso di necessità, si farà riferimento all'originale della dichiarazione per verificare se i dati trasmessi per via telematica corrispondano a quelli dichiarati dal contribuente.

### Per gli intermediari: Riquadro "Presentazione della dichiarazione"

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare, devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.

### Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

### Dichiarazione spedita dall'estero

**La dichiarazione può essere spedita dall'estero** utilizzando il mezzo della raccomandata o mezzo equivalente, che attesti la data di spedizione.

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2000 NR Persone fisiche non residenti".

**La dichiarazione può essere, inoltre, presentata direttamente all'Amministrazione finanziaria tramite Internet.**

## 12. QUANDO SI PRESENTA

Il Modello UNICO 2000 NR si presenta dal 2 maggio al 31 luglio 2000 agli uffici postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati, o direttamente all'Amministrazione finanziaria tramite Internet. Gli intermediari abilitati devono trasmettere la dichiarazione per via telematica entro il **31 ottobre 2000**.

## 13. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

### Quando fare i versamenti

I versamenti che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti:

- entro il **20 giugno** senza applicazione di maggiorazioni;
- dal **21 giugno** al **20 luglio** 2000 con una maggiorazione pari allo 0,40 %.

### Acconti

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in Appendice, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000", p. 35.

### Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo, che non superano ciascuno Lire **20.000**, pari a Euro **10,33**.

### Dove e come pagare

I contribuenti che si trovano in Italia eseguono i versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento:

- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari al saldo finale del Modello F24, purché siano tratti a favore del contribuente e girati alla banca delegata;
- presso i concessionari sono ammessi assegni circolari e vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale indicato nel Modello F24;
- presso i concessionari dotati di sportelli con terminali elettronici idonei a pagamenti tramite carta Bancomat si può utilizzare questa forma di pagamento;
- negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni bancari su piazza e di assegni circolari; se gli assegni sono anche solo parzialmente scoperti o non pagabili, il versamento viene ovviamente considerato non effettuato.

### Pagamento dall'estero

I contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in Lire o in Euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

## 14. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

### Cos'è la compensazione

Il D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, ha introdotto la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti di diversi enti impositori (Stato ed Enti Locali).

### Come si effettua

Si usa il Modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il Modello F24 permette, infatti, allo Stato ed agli Enti Locali di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

La **mancata presentazione** del Modello F24 comporta, nel caso in esame, una sanzione di Lire **300.000**, pari a Euro **154,94**. Nessuna penalità è dovuta nel caso che il Modello F24 con saldo zero sia presentato spontaneamente dal contribuente entro tre mesi dal termine originario.

## Chi può avvalersi della compensazione

## Scelte da effettuare prima di operare la compensazione

Possono avvalersi della compensazione i contribuenti residenti all'estero che presentano in Italia il Modello F24.

Prima di operare la compensazione per gli importi a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righe da RX1 a RX3 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX3 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in colonna 3 si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

esempio:

- nel caso dell'IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Modello F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2000 secondo le tradizionali modalità di compensazione.

## 15. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto dell'IRPEF e a titolo dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto nel mese di maggio. Non si possono rateizzare, invece, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione possono rateizzare le imposte che, in base alla dichiarazione, risultano dovute a titolo di saldo o di acconto.

Sulle somme rateizzate il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono **dal 21 giugno**. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro la fine del mese.

Gli interessi per la rateazione sono del 6% annuo, pari allo 0,50% mensile.

Esempio:

- **la prima rata** di versamento scade il **20 giugno**, la seconda scade il successivo **30 giugno**. In tal caso gli interessi pari allo 0,17% sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del versamento, con la seguente formula:  $C \times i \times t / 36000$ , in cui "C" è l'importo, "i" è l'interesse e "t" nel caso di specie, è uguale a 10.
- **la seconda rata** deve essere aumentata dello 0,17% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso tra il **21** e il **30 giugno**;
- **la terza rata** deve essere aumentata dello 0,67% (0,17% + 0,50%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso tra il **1°** e il **31 luglio**.

**ATTENZIONE:** Se il versamento della prima rata è eseguito dal 21 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% mensile sull'intero debito da rateizzare, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero delle rate scelto.

La misura degli interessi dovuti è indicata nella seguente tabella:

	Versamento prima rata entro il 20 giugno (senza maggiorazione)		Versamento prima rata dal 21 giugno al 20 luglio (con maggiorazione dello 0,4%)	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1 <sup>a</sup>	20/6	0	20/7	0
2 <sup>a</sup>	30/6	0,17	31/7	0,17
3 <sup>a</sup>	31/7	0,67	31/8	0,67
4 <sup>a</sup>	31/8	1,17	02/10	1,17
5 <sup>a</sup>	02/10	1,67	31/10	1,67
6 <sup>a</sup>	31/10	2,17	30/11	2,17
7 <sup>a</sup>	30/11	2,67		

## 16. COME SI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

### Servizio telematico

Gli intermediari indicati dalla legge devono far pervenire i Modelli di dichiarazione all'Amministrazione finanziaria mediante il Servizio telematico. Questa innovazione consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di tale servizio vedere in Trasmissione telematica delle dichiarazioni a p. 65 in questo Modello.

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute, nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati che identificano il dichiarante (risultanti dalla dichiarazione inviata);
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio, queste ricevute saranno trasmesse ancora per via telematica all'utente del servizio che ha trasmesso la dichiarazione.

Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

Apposite istruzioni verranno date per l'eventuale compilazione e spedizione della dichiarazione via Internet tramite il sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

## PARTE II: ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2000 NR

### 1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune **novità**, tra cui in particolare:

- la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione in Euro;
- la riduzione dal 98 al **92%** dell'entità dell'acconto IRPEF;
- il riconoscimento di una detrazione del **19%** per le erogazioni liberali in danaro alla Società di Cultura "La Biennale di Venezia";
- la riduzione del reddito per gli immobili locati in comuni ad alta densità abitativa;
- l'introduzione di un'ulteriore detrazione a favore dei soggetti che possiedono redditi per un importo massimo di Lire **9.600.000**, pari a Euro **4.957,99**, costituiti da:
  - assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili;
  - redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno;
- l'aumento da Lire 70.000, pari a Euro 36,15, a **120.000**, pari a Euro **61,97**, dell'ulteriore detrazione per i contribuenti titolari soltanto di redditi di pensione - per un importo totale non superiore a Lire **18.000.000**, pari a Euro **9.296,22** - e, eventualmente, di redditi derivanti dall'abitazione principale;
- l'eliminazione della possibilità di destinare il quattro per mille dell'IRPEF per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

### 2. ALTRE INFORMAZIONI

Per le persone decedute, che siano state non residenti per l'anno d'imposta 1999, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. I redditi dell'erede non devono mai essere cumulati con quelli della persona defunta. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello per indicare le proprie generalità e firmare la dichiarazione. Deve inoltre indicare il proprio Stato di residenza, compilando lo spazio relativo alla sua posizione (residenza all'estero o in Italia).

Per le persone decedute nel 1999 o entro il 30 gennaio 2000 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (2 maggio - 31 luglio 2000).

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 20 dicembre 2000 per i versamenti e il 31 gennaio 2001 per la presentazione della dichiarazione.

#### Arrotondamenti

Dovete arrotondare tutti gli importi indicati nella dichiarazione alle mille Lire per eccesso, se le ultime tre cifre superano le cinquecento Lire, o per difetto, nel caso contrario.

Esempi: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul Modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali dovete indicare gli importi.

## Euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Modello UNICO 2000 NR in Euro. In questo caso:

- deve essere barrata la casella "Euro" posta nella seconda pagina del Modello;
- tutti gli importi indicati nel Modello UNICO 2000 NR devono essere espressi in Euro. Non è possibile indicare alcuni importi in Lire ed altri in Euro;
- gli importi vanno riportati in dichiarazione in unità di Euro senza tenere conto degli zeri prestampati, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;
- il contribuente dovrà continuare a compilare in Euro le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

In queste Istruzioni gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in Lire che in Euro.

## Conversione in Lire

In tutti i casi in cui dovete convertire in Lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in valuta estera, dovete utilizzare il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo.

Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

I numeri arretrati della Gazzetta Ufficiale si possono trovare nelle Librerie dello Stato o nelle loro corrispondenti.

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, potete rivolgervi, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o potete consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.unic.it](http://www.unic.it)).

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2000 e CUD

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2000 NR contenuti nella certificazione CUD rilasciata dal sostituto d'imposta, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:

- al CUD in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 1999 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 1999;
- al CUD 2000 per i casi in cui non ci sia stata interruzione nel corso dell'anno 1999.

Rettifica della dichiarazione già presentata

In caso vi troviate nella necessità di rettificare la dichiarazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, completamente compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in Appendice, voce "Rettifica del Modello UNICO", p. 44.

Se presentate ad un intermediario la dichiarazione rettificativa, questa va trasmessa telematicamente. L'intermediario avrà cura di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione rettificativa ed indicare nella sezione "Presentazione della dichiarazione" il nuovo numero di protocollo assegnato.

Integrazione della Dichiarazione

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete integrare i redditi esposti nella dichiarazione potete usufruire del "ravvedimento operoso" (vedere in Appendice, voce omonima, p. 43).

Conservazione della documentazione

Alla dichiarazione non va allegato alcun documento. Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione del Modello UNICO NR, vedere in Appendice, voce "Sanzioni", p. 45.

Dati personali protetti dalla legge sulla privacy

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.

Secondo la legge n. 675 del 1996 (legge sulla privacy), tutti i dati dichiarati sono dati di **natura privata** (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). L'Amministrazione si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in Appendice, voce "Legge sulla Privacy", p. 40.

# PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2000 NR

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Unico 2000 non residenti Persone Fisiche.

Il Modello deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

**Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.**

## 1. DATI PERSONALI

### Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

### Tipo di dichiarazione presentata

Può essere utile vedere in Appendice le voci "Rettifica del Modello Unico" a p. 44 e "Ravvedimento operoso" a p. 43.

Nella seconda facciata, dovete barrare le caselle che riguardano solo la vostra dichiarazione.

- Barrare la prima casella a sinistra in alto, se intendete calcolare gli importi in **Euro** e non in Lire.
- Barrare la casella **Rettificativa**, se questa dichiarazione è presentata in sostituzione di quella fatta con un precedente modello UNICO 2000.
- Barrare la casella **Ravvedimento operoso**, se questa dichiarazione costituisce ravvedimento operoso.

### Dati personali

#### Luogo e data di nascita.

Scrivere il nome del **Comune in cui siete nati** e, nella casella successiva, la sigla della **provincia** nella quale si trova il vostro comune di nascita.

Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.

Scrivere la vostra **data di nascita** in questa successione: giorno, mese, anno.

Barrare la casella **M**, se siete maschio, oppure la casella **F**, se siete femmina.

### Stato civile

#### Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- **Casella 1:** barrare, se non siete stati mai sposati;
- **Casella 2:** barrare, se siete sposato o sposata;
- **Casella 3:** barrare, se siete vedovo o vedova;
- **Casella 4:** barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **Casella 5:** barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **Casella 6:** barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta.

Se il vostro stato civile è cambiato durante il 1999 nelle ultime caselle del rigo scrivere la data (mese, anno) della variazione.

Se la dichiarazione è presentata dall'erede, nell'ultima casella indicare il mese e l'anno del decesso.

### Residenza all'estero

Indicare il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco.

Nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche (Stato federato, Contea, Distretto o similari), queste vanno indicate nell'apposito spazio. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato).

### Nazionalità

Barrare:

- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana;
- se possedete la nazionalità di entrambi gli Stati dovete barrare tutte e due le caselle;
- nel caso in cui non possedete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza non dovete barrare nessuna casella.

## Domicilio fiscale in Italia

Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

**L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel Comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.**

La casella relativa al "Codice Comune" deve essere compilata solo se al 31 dicembre 1999 avete il domicilio fiscale in uno dei Comuni che hanno deliberato, per l'anno 1999, l'addizionale comunale all'IRPEF. L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale si trova a p. 53 di questo Modello.

## Dichiarazione presentata dall'erede

L'erede deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- il numero identificativo estero, se residente all'estero e se esistente;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa.

Se è residente all'estero:

- lo Stato estero di residenza;
- il codice Stato;
- lo Stato federato, Contea, Distretto;
- la località di residenza;
- l'indirizzo.

Se è residente in Italia:

- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

## Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.

Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:

- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.

Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in Appendice, voce "Legge sulla Privacy", p. 40).

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

**Se non firmate**, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

**Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione** che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto

per mille dell'Irpef, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef" che si trova in questo Modello.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti che nel 1999 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e le ritenute subite risulta non superiore a Lire 20.000 pari a Euro 10,33.

La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale estero o altro codice identificativo, se esistente, e l'anno di presentazione, cioè 2000.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

## Firma della dichiarazione

**Dovete sempre** fare queste due operazioni:

- **barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;**
- **firmare la dichiarazione.**

## Presentazione della Dichiarazione

**Questa parte**, con il fondo bianco e non più celeste come tutto il resto del Modello **deve essere compilata solo dall'intermediario che trasmette questa dichiarazione.**

L'intermediario deve scrivere in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (il giorno, il mese e l'anno) della ricevuta che attesta la presentazione della dichiarazione;
- il numero di protocollo assegnato alla dichiarazione, tenendo presente che:
  1. deve essere costituito da 11 caratteri alfanumerici (cioè composto di numeri e/o lettere), con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale;
  2. l'attribuzione del numero di protocollo deve risultare univoca e va effettuata tenendo conto che, a causa delle proprie esigenze organizzative, possono essere istituiti più protocolli. Per esempio, si può istituire un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si dedicano alcune postazioni alla lavorazione di uno specifico modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale;
  3. l'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
    - nel momento in cui il dichiarante consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere la dichiarazione compilata dal contribuente;
    - prima della consegna della dichiarazione al contribuente se l'intermediario si impegna a trasmettere la dichiarazione da lui compilata su incarico del contribuente;
- barrare una delle due caselle poste sul lato destro di questo settore. Facendo così, l'intermediario si impegna a trasmettere questa dichiarazione per via telematica, sia se l'ha compilata il contribuente sia se l'ha compilata lui stesso per il contribuente.

L'intermediario deve, inoltre, firmare nell'apposito spazio la dichiarazione.

## Visto di conformità

**Questa parte è riservata solo al responsabile del CAF o al professionista** che rilascia il visto di conformità.

Negli spazi appositi, devono:

- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella apponendo così il visto di conformità come previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 35 ;
- **firmare** nell'apposito spazio.

## Riservato all'Amministrazione italiana

Questo ultimo spazio è riservato all'Amministrazione italiana e pertanto non riguarda né i contribuenti né gli intermediari.

**ATTENZIONE: Nel Modello Unico 2000 NR sono stati omessi i righi che nel modello UNICO 2000 non riguardano i soggetti non residenti ma è stata mantenuta la stessa numerazione del Modello ordinario. La numerazione dei righi non è quindi progressiva.**

## 2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI SITUATI IN ITALIA

Ai sensi della normativa italiana i redditi fondiari di terreni situati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le

doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

## Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:

- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

## Quali terreni non vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate o delle Imposte Dirette entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse. I terreni dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Modello UNICO 2000, compilando il quadro RL, contenuto nel fascicolo 2.

## Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righe. I primi dieci righe (RA1-RA10) sono suddivisi in 10 colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.

Se dovete dichiarare più di 10 terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N.1).

Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute", p. 27.

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

## Redditi non variati

Se avete presentato la dichiarazione nel 1999 e i redditi dei terreni non sono variati, potete compilare direttamente il rigo RA11 senza riempire i singoli righe del quadro RA.

Potete in ogni caso indicare nel quadro RA tutti i dati relativi ai terreni posseduti se questa modalità di compilazione vi sembra più agevole.

## Come compilare soltanto il rigo RA11 se non ci sono state variazioni

Nella colonna 9 del rigo RA11 riportate l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1 del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR, oppure nel rigo RA11, colonna 7 del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR oppure nel rigo 1 del Modello 730-3 del 1999.

Nella colonna 10 riportate l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA11, colonna 8, del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR oppure nel rigo 2 del Modello 730-3 del 1999.

## In quali casi non è possibile compilare soltanto il rigo RA11

Dovete compilare interamente il quadro RA se presentate la dichiarazione per la prima volta o chiedete la non applicazione della rivalutazione per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:

- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale; o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

## Redditi variati

Dovete inoltre compilare dettagliatamente il quadro RA (righe da RA1 a RA10) per dichiarare i redditi dei terreni, se, per qualsiasi motivo, non confermate la situazione dichiarata l'anno scorso.

Nel compilare il quadro dovete comunque indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni. I redditi dei terreni si considerano variati quando i dati da dichiarare sono

diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione. Ad esempio, i redditi possono cambiare: perché sono variati la quota o il periodo di possesso per acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure se sono sorte o venute meno agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, ecc.).

Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997.

### Come si compila il quadro RA

Ogni rigo (RA1, RA2, ecc.) del quadro serve per indicare un terreno o un gruppo di terreni identificati da un'unica partita catastale.

### Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Se nel corso dell'anno si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (per esempio sono cambiate le quote di possesso, il terreno è stato dato in affitto, ecc.), dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione, indicando nella colonna 4 il periodo (in giorni) al quale si riferiscono le diverse situazioni.

Dovete utilizzare righe diversi anche se la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, quando sia stata data in affitto solo una parte del terreno).

### Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in Appendice, voce "Variazioni di coltura dei terreni", p. 48.

### Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in Appendice, voce "Attività agricole", p. 37.

### Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730 del 1999, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO NR (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:

- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

### Culture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere Appendice, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura", p. 47.

### Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

#### Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare 10 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

**Colonna 1** (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.

Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:

- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

**Colonna 2** (Titolo):

- scrivere 1 se si è proprietari del terreno;
- scrivere 2 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere 3 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere 4 in due casi:
  - a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  - b) se si è affittuari;
- scrivere 5 se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere 6 se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere 7 se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, scrivere rispettivamente 1 o 5.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 5.

Se avete scritto i codici 5, 6 e 7, per attribuire il reddito agrario vedere in Appendice, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale", p. 40.

Per i casi previsti nella Colonna 7 vedere in Appendice, voce "Riduzione dei redditi dei terreni", p. 45.

Totale dei redditi dominicali e agrari

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

A che cosa serve il quadro RB

**Colonna 3** (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento. Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono:

- aver stipulato un contratto che duri non meno di cinque anni;
- possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

**Colonna 4** (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno).

**Colonna 5** (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

**Colonna 6** (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato alla Colonna 4.

**Colonna 7** (Casi particolari):

- scrivere 1 in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere 2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ed anche se contemporaneamente siete nella condizione indicata con il codice 4;
- scrivere 3 in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere 4 in caso di terreno concesso in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Questi ultimi devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto purché il contratto duri non meno di cinque anni;
- scrivere 5 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere 6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

**Colonna 8** (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

**Colonna 9** (Quota del reddito dominicale da dichiarare) scrivere la quota di reddito dominicale calcolata sulla base del periodo e della quota di possesso. In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico) vedere in Appendice, voce "Riduzione del reddito dei terreni", p. 45.

**Colonna 10** (Quota del reddito agrario da dichiarare): scrivere la quota di reddito agrario calcolata sulla base del periodo e della percentuale di possesso. In caso di conduzione associata indicare la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle **Colonne 9 e 10** vedere in Appendice, voce "Riduzione del reddito dei terreni", p. 45.

**Rigo RA11** (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute", p. 27. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN23 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

### 3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

Ai sensi della normativa italiana i redditi fondiari di fabbricati situati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno 1998.

Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti d'affitto.

## Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da tre sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda, composta di un solo rigo (RB12), serve per indicare i dati necessari per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; la terza (RB13-RB15) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti. Se dovete dichiarare più di 10 situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivere il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N.1).

## Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:

- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in Appendice, voce "Diritto di abitazione", p. 39;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere sotto "Quali immobili non vanno dichiarati" e in Appendice la voce "Costruzioni rurali", p. 38).

## Redditi da proprietà condominiali

### CASI PARTICOLARI

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a Lire 50.000, pari a Euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in affitto e per i negozi.

## Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

## Immobili in comodato

3) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

## Quali immobili NON vanno dichiarati

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per: a) restauro; b) risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate (dove istituito) o delle Imposte Dirette entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in affitto.

Per ulteriori informazioni sulle costruzioni rurali vedere in Appendice, voce "Costruzioni rurali", p. 38.

Per ulteriori informazioni sulle attività considerate agricole vedere in Appendice, voce "Attività agricole", p. 37.

Se possedete redditi di natura fondiaria derivanti da lastrici solari e dalle aree urbane dovete utilizzare il Modello UNICO 2000 ed indicare questi redditi nel quadro RL, contenuto nel fascicolo 2.

Come si compila  
il quadro RB  
e l'uso dei quadri  
aggiuntivi

## Quadro RB: Istruzioni rigo per rigo

Può essere utile vedere  
in Appendice, voci  
"Immobili inagibili", p. 40;  
"Immobili riconosciuti  
di interesse storico o  
artistico", p. 40;  
"Unità immobiliari  
tenute a disposizione"  
p. 47; "Comuni ad alta den-  
sità abitativa", p. 38.

Per maggiori informazioni  
vedere in Appendice,  
voce "Canone di locazione  
Casi particolari", p. 37

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel 1999 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione a disposizione, affittata ecc.) o la quota di possesso, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

### Da ora in poi trovate le informazioni su ciascuna delle voci delle 8 colonne ("Rendita catastale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Per ciascun immobile potete indicare 8 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

**Colonna 1** (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in Appendice, voci "Immobili inagibili", p. 40, e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", p. 40.

**Colonna 2:** (Utilizzo):

- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale (per i casi particolari vedere in Appendice, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 47);
- scrivere **3** se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- scrivere **4** se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Vedere in Appendice, voce "Comuni ad alta densità abitativa", p. 38;
- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.

**Colonna 3** (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

**Colonna 4** (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

**Colonna 5** (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in affitto e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è affittato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di affitto. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di subaffitto. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di affitto di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

**Colonna 6** (Casi particolari):

- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di un terremoto o altro evento sismico e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile; in questo caso la colonna 8 non deve essere compilata;
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato affittato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità dell'inquilino e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

**Colonna 7** (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

**Colonna 8** (Imponibile): in questa colonna dovete indicare le quote di reddito imponibile per ciascun immobile. Per calcolarle seguite le istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):
  - 1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
    - a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è affittato o non è te-

- nuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
- b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2) vedere in Appendice, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 47;
  - c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone d'affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
  - d) l'importo del canone di affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone") codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2; se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato nessun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
  - e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in Appendice, voce "Comuni ad alta densità abitativa", p. 38) è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.

Esempio in Lire: con una rendita catastale di Lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di Lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a Lire 15.300.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di Lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di Lire 15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale di Lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di Lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a Lire 3.400.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di Lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di Lire 3.800.000. Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe RB13 - RB15 del Modello).

- 2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
  - a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in Appendice, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione", p. 47), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
  - b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di affitto, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4).
- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righe (ad esempio è variato nel corso del 1999 l'utilizzo o la quota di possesso):
  - 1) se in nessuno dei righe avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
  - 2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in Appendice, voce "Canone di locazione – Casi particolari", p. 37.

## Rigo RB 12 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

### In quali casi non dovete compilare il Rigo RB12

**Il rigo RB12** è composto da tre colonne nelle quali dovete indicare i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in Appendice, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 39.

Non dovete compilare questo rigo se avete già utilizzato il credito d'imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta nell'atto di acquisto che lo determina;
  - in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure delle imposte sulle successioni e donazioni dovute per gli atti e per le denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.
- Non dovete ugualmente compilare questo rigo se avete completamente utilizzato il credito d'imposta relativo al 1998 nel Modello UNICO 1999 o nel Modello UNICO 99 NR. Avete completamente utilizzato il credito d'imposta se nel Modello UNICO 99 o nel Modello UNICO 99 NR avete indicato nel rigo RN13 tutto il credito spettante ed avete determinato un ammontare nel rigo RN14 (Totale detrazioni e credito d'imposta) pari o inferiore all'imposta lorda indicata nel rigo RN5.

Negli altri casi compilate il rigo RB12 nel modo seguente:

**Colonna 1:** riportare il credito d'imposta parzialmente utilizzato nel Modello UNICO 99 o nel Modello UNICO 99 NR per il 1998 (rigo RN 13).

Se nel Modello UNICO 99 o nel Modello UNICO 99 NR avete indicato nel rigo RN 13 tutto il credito d'imposta che vi spetta e avete determinato un ammontare del rigo RN14 (Totale detrazioni e credito d'imposta) superiore a quello dell'imposta lorda (indicata nel rigo RN5), avete utilizzato solo la parte necessaria ad azzerare l'imposta lorda. In questo caso, scrivere il risultato della seguente operazione: importo del rigo RN5 del Modello UNICO 99 o del Mo-

### Come si compila il Rigo RB12

dello UNICO 99 NR meno la somma dei rigi da RN8 a RN12 del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR.

**Colonna 2:** scrivere l'eventuale ammontare del credito d'imposta che avete utilizzato in compensazione nel 1999 e/o nel 2000, fino alla data della presente dichiarazione, con il Modello F 24.

**Colonna 3:** scrivere l'importo di tutto il credito d'imposta che vi spetta, compreso quanto già eventualmente utilizzato indicato nelle colonne 1 e 2.

### Utilizzo del credito d'imposta

Per l'utilizzo del credito d'imposta, rigo RB12, colonna 3, o dell'eventuale residuo, se già parzialmente utilizzato (rigo RB12, colonna 3 meno colonne 1 e 2), vedere in questa dichiarazione le Istruzioni al quadro RN, rigo RN16.

### Come compilare i rigi RB13 -15.

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i rigi RB13, RB14 e RB15 nel modo seguente:

**Colonna 1** (N. ordine di riferimento): indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

**Colonna 2** (Mod. N.): se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

**Colonne 3, 4 e 5:** riportare i dati della registrazione del contratto di affitto rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul Modello di Versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

**Colonna 6** (Anno di presentazione della dichiarazione ICI): scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;

**Colonna 7** (Comune dove si trova l'immobile): scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile affittato;

**Colonna 8** (Prov. sigla): scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

### Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

## 4. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro RC va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano e di pensione corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e i redditi ad essi assimilati (che sono in alcuni casi imponibili in Italia anche se percepiti da non residenti).

### Quali redditi vanno dichiarati

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:

- erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

Alla fine dell'Appendice è riportato un elenco delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.

Qui di seguito si indicano per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in alcuni Paesi esteri.

Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole Convenzioni (i testi delle Convenzioni sono reperibili presso il sito Internet del Ministero delle finanze, all'indirizzo [www.finanze.it/ossfiscaleint/index.htm](http://www.finanze.it/ossfiscaleint/index.htm)).

### STIPENDI

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le Convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

**In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.**

### PENSIONI

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle

quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

### **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela**

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede. Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

### **Belgio - Germania**

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.

Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

### **Francia**

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

### **Australia**

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

### **Canada**

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi : 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.

Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

### **Svizzera**

Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel CUD, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 1999 o nel CUD 2000 (Certificazione Unificata dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti.

A cosa sono destinate  
le diverse sezioni

Questo quadro è composto di tre sezioni:

**Sezione I:** riservata ai redditi per i quali è prevista la detrazione di imposta;

**Sezione II:** riservata ai redditi per i quali non è prevista la detrazione di imposta;

**Sezione III:** riservata alle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

### **Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.**

**Sezione I:** qui dovete dichiarare:

- i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano e di pensione corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti esteri;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e altre figure professionali operanti nelle Aziende sanitarie locali (Asl) con contratto di lavoro dipendente (es: biologi e psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc);
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento relativi a lavoro prestato nel territorio dello Stato italiano.

Redditi per i quali  
spettano le detrazioni

### Righi RC1 - RC4:

**Colonna 1:** barrare solo se dichiarate redditi da pensione;

**Colonna 2:** scrivere l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito cosiddetto assimilato che fruisce delle detrazioni di imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 1 del CUD 2000** o del CUD.

Per i lavoratori dipendenti è importante sapere che, se nel corso del 1999 hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e se hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, devono indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

### Rigo RC5:

Scrivere la somma dei redditi indicati da rigo RC1 a rigo RC4. Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova a p. 27 di queste istruzioni).

**Rigo RC6:** scrivere "365" se il rapporto di lavoro o di pensione è stato della durata di un anno; altrimenti indicare il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato o percepito la pensione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro o di pensione, scrivere la cifra che si trova al **punto 6 del CUD 2000** o del CUD.

Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

**Sezione II:** qui dovete dichiarare:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e dalle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi **RC7 e RC8:**

**Colonna 1:** barrare se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.

**Colonna 2:** scrivere la somma che avete ricevuto.

**Rigo RC9:** scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.

Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (che si trova a p. 27 di queste istruzioni).

**Sezione III:** qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

**Rigo RC10:** riportare il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nella Sezione I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 9 del CUD 2000** o del CUD. L'importo di rigo **RC10** deve essere poi riportato nel rigo **RN 22, colonna 2** nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo".

**Rigo RC11:**

Riportare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 16 del CUD 2000** o al punto 20 del CUD. L'importo di rigo **RC11** deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 2.

**Rigo RC12:**

Riportare il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 18 del CUD 2000**. L'importo di rigo **RC12** deve essere riportato nel rigo RV10, colonna 2.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari", p. 43.

Redditi per i quali non spettano le detrazioni

Ritenute

## 5. QUADRO RP – ONERI E SPESE

### A che cosa serve il quadro

**Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.**

Le **DETRAZIONI** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le **DEDUZIONI** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 1999 dal contribuente nell'interesse proprio e non sono stati già dedotti dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo.

Si ricorda che sono stati prorogati al 3 gennaio 2000 tutti i termini che scadevano il 31 dicembre 1999 concernenti i pagamenti da effettuare presso le banche, le Poste Italiane S.p.A. e le imprese di assicurazione. Così, per esempio, potrà essere indicato in questa dichiarazione l'importo degli interessi passivi pagati il 3 gennaio 2000 relativi alla rata del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale che scadeva il 31 dicembre 1999.

### Quali spese danno diritto alla detrazione

**Per le seguenti spese avete diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare:**

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche;
- le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia";
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico.

Queste spese danno diritto a detrazione solo se le avete sostenute nel vostro interesse, non per altri. Infine, danno diritto a una detrazione del 41% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

### Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:

- le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
- altri oneri, (specificati nelle istruzioni del rigo RP24, p. 26).

### Altre informazioni

Per alcuni oneri e spese il contribuente può usufruire o della deduzione o della detrazione, ma nessuno può usufruire di entrambe.

### Come è composto il quadro RP

**Il quadro RP è composto di tre sezioni e serve per indicare:**

- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.

### Come si compila il quadro RP

**Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.**

#### SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %

**Righi da RP4 a RP8. Questi righi servono per indicare gli interessi passivi, cioè gli interessi che il contribuente ha pagato nell'anno 1999 (anche se la rata scadeva in un anno diverso) su alcuni tipi di mutui o prestiti.**

#### INTERESSI PASSIVI

**Rigo RP4:** scrivere gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari per l'acquisto di immobili situati in Italia e destinati ad abitazione principale.

#### Contratti di mutuo stipulati dal '93

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia, etc.. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire, pari a Euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno, pari a Euro 1.807,60);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario", (cioè al proprietario dell'immobile gravato ad esempio da un usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il trasferimento della residenza. La perdita del diritto alla detrazione si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota d'interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000, pari a Euro 1.807,60;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

### Contratti di mutuo stipulati prima del '93

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di **7 milioni** di lire, pari a Euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Nel **rigo RP5**, indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, pari a Euro 2065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Se l'ammontare di **rigo RP4** è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, pari a Euro 2.065,83, nel rigo **RP5** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di **rigo RP4** è inferiore a 4 milioni di lire, pari a Euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei **rigi RP4 e RP5** non deve superare lire 4 milioni, pari a Euro 2.065,83.

**Esempio 1:** interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP4**) L. 5.000.000, pari a Euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000, pari a Euro 1.032,91; nel **rigo RP5** non va indicato alcun importo.

**Esempio 2:** interessi passivi relativi all'abitazione principale (**rigo RP4**) L. 2.500.000, pari a Euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000, pari a Euro 1.032,91; nel **rigo RP5** indicare L. 1.500.000, pari a Euro 774,69.

### In particolare: contratti di mutuo stipulati nel 1991 e 1992

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al **rigo RP4**) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile è concesso in locazione).

Il **rigo RP4** o il **rigo RP5** vanno compilati tenendo conto che:

- se il mutuo è intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico;
- per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso;

- danno diritto alla detrazione le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi;
- se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo
- se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo realmente rimasto a carico del contribuente;
- la detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo RP4** o nel **rigo RP5** sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta "provvigione per scarto rateizzato", le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Negli importi scritti nei **rigi RP4 e RP5** devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei **punti 29 e 30 del CUD 2000** e nei punti 54 e 55 del CUD. Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo", p. 45.

**Per gli immobili per i quali è variata la destinazione vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", p. 42.**

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria) con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

**Rigo RP6: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato nonché per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.**

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di Lire 5.000.000, pari a Euro 2.582,28. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nell'importo scritto nel **rigo RP6** vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nei **punti 31 e 33 del CUD 2000** e nei punti 56 e 62 del CUD.

**Rigo RP8: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.**

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel **rigo RP8** vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 32 del CUD 2000** e nel punto 57 del CUD.

Può essere utile vedere in Appendice, voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio", p. 41 e "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale", p. 42

## EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"

### ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Per conoscere le condizioni e le modalità applicative può essere utile vedere in Appendice, voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", p. 36

### Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

## SEZIONE II ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

### CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

### CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

### ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, voce "Altri oneri deducibili", p. 36

**Rigo RP15:** in questo rigo scrivere, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, l'intero ammontare delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". L'importo scritto nel rigo RP15 deve comprendere anche le spese indicate al punto 39 del CUD 2000.

**Rigo RP16:** in questo rigo scrivere gli importi di tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione di imposta.

Questi oneri devono essere diversi da quelli scritti nei rigi precedenti di questa sezione. In particolare, questi oneri sono:

- spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  - erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche;
  - erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
  - erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale.
- L'importo scritto nel rigo RP16 deve comprendere anche le somme indicate nel **punto 41 del CUD 2000** e nel punto 62 del CUD, al netto di somme eventualmente già indicate nei precedenti rigi.

**Rigo RP17:** in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi da RP4 a RP16, sulla quale si determina la detrazione da riportare nel rigo RN13 del quadro RN.

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.

Non devono, invece, essere indicati nei rigi da **RP20 a RP24** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente. Questi oneri sono indicati nei **punti da 43 a 47 del CUD 2000** e nei punti da 64 a 69 del CUD.

Nel **rigo RP20** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire, pari a Euro 1.032,91.

**Rigo RP21:** in questo rigo scrivere gli importi dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni versate a favore di organizzazioni non governative, O.N.G., (considerate idonee ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art. 28) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Questi contributi si possono dedurre fino a un massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato. Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi a questi contributi.

**Rigo RP24:** in questo rigo scrivere l'importo di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti rigi.

In particolare:

- canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
- indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento;
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- 50% delle imposte arretrate.

E' importante sapere che non si possono dedurre dal reddito complessivo le donazioni e le oblazioni in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica.

## Totale degli oneri deducibili

### SEZIONE III

#### SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in Appendice, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio", p. 46.

#### Come si compilano i rigi RP26, RP27 e RP30

**Rigo RP25: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei rigi da RP20 a RP24.** Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

**In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.**

Si tratta in particolare di:

- spese sostenute nel 1998 e nel 1999 per la realizzazione degli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute dal contribuente;
- le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nel 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, e per il ripristino delle unità immobiliari per cui è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni, o che risultino inagibili in base ad apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

È importante sapere che le spese per questi interventi danno diritto ad una detrazione d'imposta del 41 per cento, che deve essere ripartita in 5 o 10 quote di pari importo. La scelta del numero di rate in cui suddividere la detrazione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non si può modificare. Per ogni singola unità immobiliare, e per ogni parte comune di edificio residenziale che ha subito interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo.

**Rigi RP26, RP27:** in questi rigi,

- **nella colonna 1:** scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **nella colonna 2:** scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il proprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.). **Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.**

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;

- **nella colonna 3:** fare una crocetta sulla casella corrispondente al numero di rate (5 o 10) in cui intendete suddividere la detrazione di imposta per le spese sostenute;
- **nella colonna 4:** scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

**Rigo RP30: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi RP26 e RP27.** Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN14 del quadro RN.

## 6. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute subite, dei crediti d'imposta, ecc.

Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare lo schema riepilogativo che segue:

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE			
	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(Quadro RA, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(Quadro RA, rigo RA11 col. 10)	.000	
Fabbricati	(Quadro RB, rigo RB11)	.000	
Lavoro dipendente	(Quadro RC - Sez. I, rigo RC5)	.000	
	(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)	.000	
	(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)		.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al rigo RN1 colonna 3 e al rigo RN22)		.000	.000

Per compilare questo schema riassuntivo del vostro reddito complessivo dovete trascrivere i dati dei totali che avete scritto nelle righe indicate specificamente nello schema stesso.

In questo Modello trovate le istruzioni per compilare i rigi del quadro riepilogativo relative ai quadri **RA** e **RB** (redditi dei terreni e dei fabbricati) e al quadro **RC** (redditi di lavoro dipendente o assimilati).

**Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il Quadro RN, rigo per rigo.**

**Rigo RN1:**

**colonna 3:** dovete indicare il reddito complessivo ottenuto, sommando i redditi risultanti dai vari quadri del modello.

**Rigo RN3:** Dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivere la somma indicata nel rigo RP25 (dove è stato scritto il totale degli oneri deducibili).

**Rigo RN5: Questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile.** Scrivete l'importo che risulta dopo aver sottratto dal reddito complessivo (indicato al rigo RN1, colonna 3) l'importo degli oneri deducibili (indicato al rigo RN3). Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" anche nei rigi RN6, colonna 3 (imposta lorda) e RN18 (imposta netta).

**Rigo RN6: In questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile.** Scrivete direttamente nella colonna 3 l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3, calcolata consultando la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

**CALCOLO DELL'IRPEF (in Lire)**

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 15.000.000	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre 15.000.000 e fino a 30.000.000	26,5	2.775.000 + 26,5% parte eccedente 15.000.000
oltre 30.000.000 e fino a 60.000.000	33,5	6.750.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre 60.000.000 e fino a 135.000.000	39,5	16.800.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre 135.000.000	45,5	46.425.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

**CALCOLO DELL'IRPEF (in Euro)**

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 7.746,85	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre 7.746,85 e fino a 15.493,71	26,5	1.433,17 + 26,5% parte eccedente 7.746,85
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	33,5	3.486,08 + 33,5% parte eccedente 15.493,71
oltre 30.987,41 e fino a 69.721,68	39,5	8.676,48 + 39,5% parte eccedente 30.987,41
oltre 69.721,68	45,5	23.976,51 + 45,5% parte eccedente 69.721,68

**Rigo RN9: Dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente.** Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente calcolate secondo la tabella che segue:

**DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in Lire)**

Reddito di lavoro dipendente	Detrazione
fino a 9.100.000	1.680.000
oltre 9.100.000 e fino a 9.300.000	1.600.000
oltre 9.300.000 e fino a 15.000.000	1.500.000
oltre 15.000.000 e fino a 15.300.000	1.350.000
oltre 15.300.000 e fino a 15.600.000	1.250.000
oltre 15.600.000 e fino a 15.900.000	1.150.000
oltre 15.900.000 e fino a 30.000.000	1.050.000
oltre 30.000.000 e fino a 40.000.000	950.000
oltre 40.000.000 e fino a 50.000.000	850.000
oltre 50.000.000 e fino a 60.000.000	750.000
oltre 60.000.000 e fino a 60.300.000	650.000
oltre 60.300.000 e fino a 70.000.000	550.000
oltre 70.000.000 e fino a 80.000.000	450.000
oltre 80.000.000 e fino a 90.000.000	350.000
oltre 90.000.000 e fino a 90.400.000	250.000
oltre 90.400.000 e fino a 100.000.000	150.000
oltre 100.000.000	100.000

### DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in Euro)

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
fino a	4.699,76	867,65
oltre	4.699,76 e fino a 4.803,05	826,33
oltre	4.803,05 e fino a 7.746,85	774,69
oltre	7.746,85 e fino a 7.901,79	697,22
oltre	7.901,79 e fino a 8.056,73	645,57
oltre	8.056,73 e fino a 8.211,66	593,93
oltre	8.211,66 e fino a 15.493,71	542,28
oltre	15.493,71 e fino a 20.658,28	490,63
oltre	20.658,28 e fino a 25.822,84	438,99
oltre	25.822,84 e fino a 30.987,41	387,34
oltre	30.987,41 e fino a 31.142,35	335,70
oltre	31.142,35 e fino a 36.151,98	284,05
oltre	36.151,98 e fino a 41.316,55	232,41
oltre	41.316,55 e fino a 46.481,12	180,76
oltre	46.481,12 e fino a 46.687,70	129,11
oltre	46.687,70 e fino a 51.645,69	77,47
oltre	51.645,69	51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al numero di giorni che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC. Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:

- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- moltiplicare l'importo per il numero dei giorni (di lavoro o di pensione);
- dividere il prodotto per 365.

### Rigo RN10: Questo rigo serve per calcolare un'ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi.

Dovete compilare questo rigo se avete percepito esclusivamente redditi di importo complessivo fino a Lire 9.600.000, pari a Euro 4.957,99. Tali redditi possono derivare solo da:

- assegni periodici, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili;
- rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

Per calcolare tale importo, consultate la tabella che segue:

#### ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI (in Lire)

Redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.		
fino a	9.100.000	300.000
oltre	9.100.000 e fino a 9.300.000	200.000
oltre	9.300.000 e fino a 9.600.000	100.000

#### ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI (in Euro)

Redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge e redditi di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.		
fino a	4.699,76	154,94
oltre	4.699,76 e fino a 4.803,05	103,29
oltre	4.803,05 e fino a 4.957,99	51,65

Scrivere l'importo di questa detrazione nel rigo RN10.

**Rigo RN11: Dovete compilare questo rigo se, oltre all'eventuale reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle sue pertinenze, avete solamente redditi da pensione che non superano Lire 18.000.000 annue, pari ad Euro 9.296,22.** L'importo di questa detrazione è stabilito in L. 120.000, pari ad Euro 61,97.

Questa detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

**Rigo RN13: Dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP.** Se rientrate nel caso, calcolate il 19% dell'importo indicato nel Rigo RP17 e scrivetelo.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Può essere utile vedere in Appendice, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 39.

Vedere in Appendice la voce "Credito di imposta per canoni non percepiti", p. 39.

Può essere utile vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione", p. 39.

**Rigo RN14: Dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio".** Se rientrate nel caso, calcolate il 41% dell'importo indicato nel Rigo RP30 e scrivetelo.

**Rigo RN16: Dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa indicato nel quadro RB, rigo RB12, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:**

- dal 1° gennaio 1999 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa", p. 35;
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- nell'atto di acquisto abbiano chiesto di voler usufruire del credito d'imposta, specificando di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto stesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo massimo utilizzabile è pari all'ammontare del credito d'imposta che avete scritto nel rigo RB12 colonna 3 del quadro RB, diminuito della parte eventualmente già utilizzata, che corrisponde alla somma degli importi che avete scritto nelle colonne 1 e 2 del rigo RB12.

È importante ricordare che nel rigo RN16 colonna 2 deve essere indicato un importo non superiore alla differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN6, colonna 3, e la somma delle detrazioni, scritte nei rigi da RN9 a RN14. L'ammontare del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta (l'importo scritto nella colonna 3 di RB12 meno la somma degli importi scritti nella colonna 1 e nella colonna 2 di RB12 e nella colonna 2 di RN16) va riportato nel rigo RN16, colonna 1 ("residuo").

L'importo residuo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento Modello F 24, in compensazione delle somme a debito; potete vedere in Appendice, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", p. 39.

**Rigo RN17: Questo rigo serve per calcolare il totale delle detrazioni e del credito di imposta per il riacquisto della prima casa.**

Per calcolare il totale delle detrazioni, fate le seguenti operazioni:

- sommare gli importi scritti nei rigi da RN9 a RN14 e nella colonna 2 del rigo RN16.
- scrivere la somma risultante nel rigo RN17.

**Rigo RN18: Questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.**

Scrivere l'importo che risulta dopo aver sottratto da RN6, colonna 3 (imposta lorda) l'importo indicato in RN17 (totale delle detrazioni). Se l'importo di rigo RN17 è maggiore di quello di rigo RN6 colonna 3, nel rigo RN18 indicare "0" (zero).

**Rigo RN 21:** Questo rigo serve per indicare il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

**Rigo RN22: Questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite.**

**Rigo RN23:** Scrivere le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

**Rigo RN24:** Scrivere l'importo che risulta dopo aver fatto le seguenti operazioni:

- sommare gli importi dei rigi **RN21**, **RN22**, col. 2 e **RN23**;
- sottrarre dall'importo di **RN18** la somma ottenuta;
- se il risultato è negativo, scriverlo preceduto dal segno "-" ("meno").

**Rigo RN26: Dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.** Questo importo si trova alla colonna 2 del rigo RX1 del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR. Trovate tale importo **al punto 14 del CUD 2000** e al punto 19 del CUD.

**Rigo RN27:** Dovete compilare questo rigo solo per indicare l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN26, utilizzata in compensazione nel Modello F24.

**Rigo RN28: Dovete compilare questo rigo solo se avete versato acconti.**

Nel caso in cui i versamenti di acconto siano stati effettuati in Euro ed il contribuente sceglie di compilare la dichiarazione in Lire, anche gli importi relativi ai predetti versamenti devono essere indicati in Lire.

Questi importi devono essere indicati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazioni o ritardato pagamento.

**Colonna 2:** scrivere la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi).

È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 1999.

### **Righi RN29 e RN30: Dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.**

Nel caso in cui l'importo del rigo RN24 è positivo:

- se l'importo del rigo RN24 è maggiore della somma degli importi dei righi RN26 e RN28, una volta diminuita ulteriormente dell'importo indicato nel rigo RN27, scrivere la differenza nel rigo RN29;
- se l'importo del rigo RN24 è minore della somma degli importi dei righi RN26 e RN28, una volta diminuita ulteriormente dell'importo indicato nel rigo RN27, scrivere la differenza nel rigo RN30.

Nel caso in cui l'importo del rigo RN24 è negativo, fare le seguenti operazioni:

- sottrarre l'importo del rigo RN27 da quello che risulta dopo aver fatto la somma degli importi dei righi RN24 (senza considerare il segno "meno"), RN26 e RN28;
- scrivere la differenza nel rigo RN30.

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera Lire 20.000, pari a Euro 10,33.

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

## **7. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Chi è tenuto al pagamento**

**Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF** e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 1999, **dell'addizionale comunale all'IRPEF** anche i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, con riferimento al 1999, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute.

### **Chi non è tenuto al pagamento**

**Non sono, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF** i contribuenti che possiedono:

- soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda che, al netto delle detrazioni riportate nei righi da RN9 a RN14, non supera Lire 20.000, pari ad Euro 10,33.

### **Come si determina**

Le addizionali regionale e comunale si determinano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa. L'aliquota da applicare è fissata dalla regione e dal comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 1999.

### **Domicilio fiscale**

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 1999, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione finanziaria.

### **Aliquote**

L'aliquota dell'addizionale regionale per il 1999, è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.

Per il 1999 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale p. 53.

### **Redditi da lavoro dipendente ed assimilati**

L'addizionale regionale e comunale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF è determinata dai sostituti d'imposta quando si effettuano le operazioni di conguaglio. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a decorrere dal periodo successivo. In caso di cessazione del rapporto, le addizionali regionali e comunali devono essere trattenute in

unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le operazioni di conguaglio. Gli importi dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuti o da trattenere dal sostituto d'imposta sono indicati **ai punti 16 e 18 del CUD 2000** o al punto 20 del CUD. Se il contribuente possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, dall'importo complessivamente dovuto deve scorporare quanto già trattenuto dal sostituto d'imposta.

### Quando e come si effettua il versamento

L'addizionale regionale e l'addizionale comunale devono essere versate in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF. Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

### Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

### Come si calcola l'addizionale regionale all'IRPEF

**Rigo RV1:** scrivere il reddito imponibile. L'importo è pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 3 e quello di rigo RN3.

**Rigo RV2:** scrivere l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta. Questo importo è pari allo 0,50% dell'importo scritto nel rigo RV1.

**Rigo RV3:** nella **colonna 2** scrivere l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 16 del CUD 2000** o al punto 20 del CUD.

**Rigo RV4:** dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 2, del Modello UNICO 99 o del Modello UNICO 99 NR.

**Rigo RV5:** scrivere l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Modello F24.

**Righi RV6 e RV7:** nel **rigo RV6**, scrivere la differenza, se positiva, tra l'importo riportato nel rigo RV2 e la somma di quelli riportati nei righi RV3, colonna 2, e RV4, diminuita dell'importo del rigo RV5. Se la somma degli importi dei righi RV3, colonna 2, e RV4, diminuita dell'importo del rigo RV5, è maggiore dell'importo di rigo RV2, nel rigo RV6 scrivere "0" e nel **rigo RV7**, scrivere la predetta differenza. Questo importo costituisce un importo a credito.

### Come si calcola l'addizionale comunale all'IRPEF

**Rigo RV8:** scrivere l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 1999. Consultare l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

**Rigo RV9:** scrivere l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1 l'aliquota indicata al rigo RV8.

**Rigo RV10:** scrivere nella **colonna 2** l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che si trova al **punto 18 del CUD 2000** o nell'eventuale annotazione nel CUD.

**Righi RV11 e RV12:** questo importo si trova nell'eventuale annotazione del CUD 2000 o del CUD; nel **rigo RV11**, scrivere la differenza, se positiva, tra quanto riportato nel rigo RV9 e nel rigo RV10, colonna 2. Se l'importo di rigo RV10, colonna 2, è maggiore dell'importo di rigo RV9, nel rigo RV11 scrivere "0" (zero) e nel **rigo RV12**, indicare la predetta differenza. Questo importo costituisce un importo a credito.

## 8. QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI

### Come è composto il quadro RX

Il quadro RX è composto di una sezione relativa all'utilizzo del credito IRPEF e delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

### Da ora in poi, seguono le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RX rigo per rigo.

### Come si compila il quadro RX

**Da RX1 a RX3:**

**colonna 1:** se non avete attivato autonoma procedura di rimborso, scrivere l'importo eventualmente versato in misura maggiore rispetto a quello dovuto; detto credito va ripartito, a vostra scelta, nelle colonne 2 e/o 3;

**colonna 2:** scrivere l'importo di cui chiedete il rimborso.

**colonna 3:** scrivere l'importo del credito da utilizzare in compensazione.

È importante sapere che gli importi indicati nella colonna 3 comprendono sia la parte di credito che intendete compensare con il Modello F24 (ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997), sia la parte di credito residuo che avete già utilizzato o che utilizzerete per diminuire i versamenti relativi all'anno 2000 senza esporre la compensazione sul Modello F24.

Se richiedete il rimborso degli importi indicati nella colonna 2, potete chiederlo in Euro barrando l'apposita casella che si trova nel rigo RX10.

È importante sapere che il rimborso dei crediti che risultano da una stessa dichiarazione può essere richiesto in un solo tipo di valuta: o Lire o Euro.

I contribuenti possono rateizzare i versamenti delle imposte.

## GLOSSARIO (spiegazioni di termini tecnici)

- Le definizioni date sono relative al significato che i termini hanno nel **Modello Unico** e nelle relative Istruzioni.
- Nel corpo delle voci i termini che costituiscono altre voci del glossario compaiono in MAIUSCOLETTO.

□ **acconto d'imposta:** è il versamento che alcune categorie di contribuenti devono effettuare in due rate prima della scadenza del periodo d'imposta. Deve essere pari a una percentuale (per le imposte dirette è fissata, per l'anno 2000, nella misura del 92%) delle imposte pagate per l'anno precedente.

□ **aliquota** (d'imposta): è la misura dell'imposta da pagare, calcolata come percentuale dell'imponibile. E' fissa per certe imposte (per es., l'IVA), e aumenta con l'aumentare dell'imponibile per altre (per es., l'IRPEF).

□ **base imponibile:** v. IMPONIBILE.

□ **canone:** è il pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui. ♦ v. LOCAZIONE.

□ **capienza:** si dice che un importo trova capienza in un altro quando il primo può essere contenuto nel secondo, cioè non è maggiore di esso.

□ **circolarità interbancaria:** è la circolazione di denaro, esercitata per mezzo di una rete di collegamento elettronica, grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti a nome di una banca presso gli sportelli di un'altra. In questo modo il denaro che circola è virtuale: da una banca all'altra ad ogni pagamento non si spostano fisicamente le banconote, ma semplicemente entrambe le parti riconoscono che il credito in questione è passato dall'una all'altra.

□ **concessionari** (del servizio di riscossione): sono organismi (alcune banche, di solito una per provincia) che si incaricano della riscossione dei tributi per conto del Ministero delle Finanze.

□ **conduttore** (o **locatario**): chi prende un bene in LOCAZIONE.

□ **conduzione:** il fatto di avere un bene in LOCAZIONE.

□ **conduzione associata:** si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, nell'avere un bene in LOCAZIONE.

□ **conguaglio incapiente:** ogni anno il datore di lavoro (SOSTITUTO D'IMPOSTA) effettua un conguaglio sulle RITENUTE ALLA FONTE che ha operato sulle buste paga del dipendente. Se queste sono state minori del dovuto, il conguaglio consiste nel detrarre dalla busta paga l'ulteriore somma dovuta dal contribuente al fisco; se le ritenute sono state superiori al dovuto, il conguaglio consiste nell'aumentare la busta paga della somma dovuta dal fisco al contribuente. Se il conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta è inferiore alla **somma** dovuta dal contribuente, perché la busta paga da cui sottrarre tale somma non è sufficiente, il conguaglio si dice *incapiente*.

□ **conto capitale:** si dice che un contributo è erogato *in conto capitale* quando contribuisce al pagamento del capitale e non a quello degli interessi. Si dicono erogati *non in conto capitale* quei contributi che, per sovvenzionare chi deve pagare un mutuo, lo Stato o un ente pubblico eroga destinandoli al pagamento totale o parziale degli interessi, e non del capitale.

□ **deducibile, dedurre, deduzioni:** la legge consente che alcune spese considerate necessarie (spese per assistenza ai disabili, contributi previdenziali obbligatori, ecc.) o socialmente desiderabili (contributi per i paesi in via di sviluppo, ecc.) siano *dedotte* dal reddito, cioè sottratte al totale del reddito sul quale si calcolano poi le imposte da pagare (REDDITO IMPONIBILE). In questo modo le imposte da pagare risultano minori, perché minore è il reddito rispetto al quale vengono calcolate. Per poter dedurre una spesa, il contribuente deve essere in grado di esibirne la ricevuta. La deduzione si distingue dalla DETRAZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dall'importo da pagare, e non dal reddito. Per un elenco completo delle spese deducibili, v. l'art. 10 del TUIR.

□ **detraibile, detrarre, detrazioni:** la legge prevede che dal totale delle imposte da pagare si possano *detrarre*, cioè sottrarre, delle somme. Per esempio, dall'IRPEF si possono effettuare detrazioni per il sostentamento dei familiari a carico, per lavoro dipendente, per spese sostenute (spese sanitarie, per l'istruzione, ecc.). La detrazione si distingue dalla DEDUZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dal REDDITO IMPONIBILE, e non dalle imposte.

□ **dominicale:** REDDITO DOMINICALE.

□ **eredità giacente:** è l'eredità che per qualche ragione non passa all'erede, e rimane dunque (affidata a un curatore) in attesa che l'erede la possa o la voglia accettare.

□ **erogazioni liberali:** sono offerte fatte volontariamente a favore dello Stato o di enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività socialmente utili, attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo. ♦ v. in APPENDICE voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", p.36.

□ **giacente:** ♦ v. EREDITÀ GIACENTE.

□ **imponibile, base imponibile, reddito imponibile:** è l'ammontare del reddito, o il valore del bene o del servizio, sul quale viene calcolata l'imposta. Ad esempio, per l'IRPEF è il totale dei redditi, per l'imposta di successione è il valore dei beni ereditati, per l'ICI è il valore catastale degli immobili.

□ **imputazione** (del credito, delle quote di reddito agrario, ecc.): è l'attribuzione ad un determinato contribuente di una detrazione, di un credito, di una quota di reddito. Si può parlare di *imputazione di una spesa* anche a un determinato periodo d'imposta, a una determinata voce del conto dei profitti e delle perdite, ecc.

□ **incapiente:** ♦ v. CONGUAGLIO INCAPIENTE.

□ **intermediari** (del servizio telematico): sono soggetti e organismi (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all'Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

□ **interessi moratori:** sono gli interessi che si sommano all'importo da pagare, quando si paga in ritardo. Servono a indennizzare del ritardo il creditore.

□ **irrogare, irrogazione:** infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).

□ **locatore:** chi dà un bene in LOCAZIONE.

□ **locazione** (contratto di locazione): comunemente detta *affitto*, è il contratto per cui qualcuno (LOCATORE) dà a un altro (CONDUTTORE o LOCATARIO) l'utilizzo di un bene in cambio di un pagamento periodico. ♦ v. CANONE.

□ **moratori:** ♦ v. INTERESSI MORATORI.

□ **nuda proprietà:** è la sola e semplice proprietà di un bene, che rimane al proprietario quando qualcun altro ha tutti i diritti di uso e di trarne beneficio economico.

□ **oneri:** spese.

□ **oneroso:** che comporta spese. ♦ v. TITOLO ONEROSO.

□ **oneri accessori:** sono tutte le spese che si aggiungono a una spesa principale. Per esempio, nella stipulazione di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

□ **patti in deroga:** è la denominazione usuale del regime di accordo fra le parti, in base al quale può essere dato in LOCAZIONE un immobile, quando il suo CANONE di locazione non è stabilito dalla legge (nel quale caso si parla comunemente di "equo canone").

□ **periodo d'imposta:** è il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui il contribuente deve pagare le imposte. Di norma coincide con un anno solare.

□ **pertinenze** (di un fabbricato): sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

□ **redditi assimilati** (a quelli da lavoro dipendente): sono tutti i redditi che non risultano da vero e proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati nel quadro RC del Modello UNICO insieme con quelli da lavoro dipendente. Per esempio, le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni.

□ **redditi di capitale:** sono i redditi che si percepiscono perché un proprio capitale è messo a disposizione di un terzo. Per esempio, quando una certa somma è deposita-

ta presso una banca, o investita in azioni di una società. Anche questi redditi sono soggetti a tassazione.

□ **reddito agrario:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. Lo stabilisce il catasto in base al tipo di terreno e di coltura.

□ **reddito dominicale:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito al possessore di un terreno agricolo. E' il catasto che lo stabilisce, in base al tipo di terreno.

□ **reddito imponibile:** ♦ v. IMPONIBILE.

□ **rendita catastale:** è la rendita che viene attribuita a un immobile. La stabilisce il catasto basandosi sul valore e sulla redditività dell'immobile, calcolati convenzionalmente in base a criteri uniformi per tutto il territorio nazionale.

□ **ritenuta alla fonte a titolo di imposta:** non tutte le imposte vengono pagate direttamente dal contribuente. In molti casi il soggetto che eroga una somma a favore del contribuente sottrae dall'importo l'imposta dovuta su quella somma, e la versa al fisco. Si dice allora che è stata effettuata una *ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*. Il contribuente si dice SOSTITUITO, e chi effettua la ritenuta si dice SOSTITUTO D'IMPOSTA. Poiché in tal modo l'imposta dovuta per quel reddito è già stata pagata, il contribuente non ha più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione. ♦ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'ACCONTO.

□ **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** (o **ritenuta d'acconto**): non tutte le imposte vengono pagate per intero direttamente dal contribuente. In molti casi un SOSTITUTO D'IMPOSTA (datore di lavoro o altro) sottrae dalle somme dovute al SOSTITUITO (per es., lavoratore dipendente o autonomo) un importo a titolo di acconto sul totale delle imposte dovute. Tale *ritenuta alla fonte a titol-*

*lo di acconto* è basata sull'ammontare del reddito da cui viene sottratta, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Di conseguenza, al momento della dichiarazione il contribuente deve comunque dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d'acconto. Infatti nel caso che, alla fine del PERIODO D'IMPOSTA, le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d'acconto, il contribuente calcolerà la differenza nella dichiarazione dei redditi. ♦ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA.

□ **sostituito:** è chi subisce da parte del SOSTITUTO D'IMPOSTA la RITENUTA ALLA FONTE sul reddito che ha prodotto o conseguito.

□ **sostituto d'imposta:** è chi (datore di lavoro, INPS, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (SOSTITUITO) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, effettuando il pagamento di imposte dovute dal contribuente. La legge prevede che in alcuni casi siano sostituiti d'imposta coloro (enti, società, imprenditori e professionisti) che devono corrispondere delle somme a dipendenti, a lavoratori autonomi o ad altri soggetti. Al momento di erogare tali somme i sostituti effettuano la RITENUTA ALLA FONTE, cioè trattengono dall'importo totale la parte che dovranno versare allo Stato.

□ **titolo oneroso:** si dice che avviene a *titolo oneroso* qualcosa che comporta una spesa. Per esempio, sono *rendite costituite a titolo oneroso* quelle rendite (assicurazioni, pensioni integrative) che si predispongono pagando in anticipo o periodicamente una somma di denaro.

□ **usufrutto:** è il diritto reale di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.